

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999, n. 16
«Istituzione dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA».

(B.U. 19 agosto 1999, n. 33, 2° suppl. ord.).

Art. 1. — Finalità e oggetto della legge. — 1. Ai fini della tutela dell'ambiente ed in attuazione del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenda nazionale per la protezione dell'ambiente» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, la presente legge:

a) istituisce l'Agenda regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Lombardia;

b) disciplina le modalità di coordinamento dell'ARPA con le Aziende sanitarie locali (ASL), al fine di garantire la massima integrazione programmatica e tecnico-operativa.

2. Al completamento del riassetto legislativo ai fini della ricomposizione organica in capo alle Province delle funzioni in materia ambientale di cui all'art. 14 della L. 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» (1) e successive modificazioni, si provvede con apposita legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(1) Sta in I 7.1.

Art. 2. — Istituzione dell'ARPA. — 1. È istituita l'Agenda regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Lombardia quale ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, tecnica e contabile.

2. L'ARPA opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale e svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province, Comuni e Comunità montane ed altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale.

3. L'ARPA fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico alle ASL per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva, proprie del servizio sanitario regionale, nelle materie individuate e secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 3. — Attività dell'ARPA. — 1. L'ARPA esercita le seguenti attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni di interesse regionale indicate nell'art. 1 del D.L. 496/1993 convertito dalla L. 61/1994:

a) supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti nelle materie identificate dalla presente legge;

b) controllo ambientale e segnalazione alle autorità competenti delle violazioni in materia ambientale;

c) informazione ambientale;

d) promozione della ricerca e diffusione delle innovazioni;

e) promozione dell'educazione e della formazione ambientale;

f) altre attività connesse alla tutela dell'ambiente.

2. L'ARPA può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento organizzativo, purché tali attività non risultino incompatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate e non pregiudichino il perseguimento prioritario delle finalità pubbliche; le prestazioni a tali soggetti privati sono remunerate secondo apposito tariffario approvato

dal consiglio di amministrazione dell'Agenda, su proposta del direttore generale della medesima (1).

(1) Il comma sostituito dalla lett. a) del decimo comma dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4 (Sta in I 5.4) è stato poi sostituito dalla lett. a) del settimo comma dell'art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32. (Sta in I 5.4).

Art. 4. — Attività di supporto tecnico-scientifico. — 1. Le attività di supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti nelle materie identificate dalla presente legge consistono:

a) nella formulazione alle autorità amministrative competenti di proposte e pareri concernenti: i limiti di accettabilità delle sostanze e degli agenti inquinanti; gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo; lo smaltimento dei rifiuti; le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità; l'uso razionale delle risorse naturali e delle fonti di energia; le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio, compreso quello geologico, idrogeologico e sismico; gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente e delle aree naturali protette;

b) nella verifica della congruità e dell'efficacia tecnica delle disposizioni normative in materia ambientale;

c) nel supporto tecnico alle attività istruttorie e nella verifica della documentazione tecnica che accompagna le domande di autorizzazione, richieste dalle leggi vigenti in materia ambientale;

d) nell'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;

e) negli studi e nelle attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale;

f) nell'assistenza tecnico-scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale ed agricola, di prevenzione e di protezione civile per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, con particolare attenzione alle implicazioni in termini di costi-benefici;

g) nel supporto tecnico-scientifico alla Regione ed agli enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative e la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale;

h) nel supporto tecnico-scientifico alle ASL, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 25, nelle attività di prevenzione collettiva e di sicurezza sul luogo di lavoro;

i) nel supporto tecnico-scientifico nell'attività di prevenzione e controllo agli enti competenti per gli interventi di protezione civile nelle zone a rischio ambientale.

Art. 5. — Attività concernenti il controllo ambientale. — 1. Le attività di controllo ambientale consistono:

a) nello svolgimento delle attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

b) nei controlli dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché nell'analisi e nel controllo dei fattori fisici connessi a fenomeni, eventi o situazioni di rischio geologico, idrogeologico e sismico;

c) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli in materia di protezione dalle radiazioni;

d) nei controlli fitosanitari, per quanto concerne gli effetti di inquinamento diffuso derivanti dall'uso di pesticidi;

e) nella verifica dell'efficacia delle azioni e degli interventi realizzati.

Art. 6. — *Attività di informazione ambientale.* — **1.** Le attività di informazione ambientale consistono:

a) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale regionale, anche disaggregata per ambiti territoriali specifici;

b) nella realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i servizi tecnici nazionali e il sistema informativo regionale;

c) nell'acquisizione, elaborazione e diffusione di informazioni e previsioni sullo stato delle variabili meteorologiche e sul loro impatto sull'ambiente e sulle attività agricole, industriali e civili, in coordinamento con gli altri enti ed organismi competenti in materia, al fine di evitare duplicazioni;

d) nel raccordo ed interscambio informativo con il sistema informativo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), il Sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINA) ed altri sistemi informativi territoriali;

e) nella elaborazione di dati ed informazioni di interesse ambientale e nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente;

f) nella redazione di un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente in Lombardia;

g) nella gestione del catasto regionale dei rifiuti.

Art. 7. — *Attività di promozione della ricerca e di diffusione delle innovazioni.* — **1.** Le attività di promozione della ricerca e di diffusione delle innovazioni consistono:

a) nella promozione, nei confronti degli enti preposti, della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

b) nella promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CE di qualità ecologica ed all'attività di «audit» in campo ambientale;

c) nella promozione dello sviluppo delle produzioni agricole ecocompatibili;

d) nell'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo nazionale ed internazionale.

Art. 8. — *Attività di promozione dell'educazione e della formazione ambientale.* — **1.** Le attività di promozione dell'educazione e della formazione ambientale consistono:

a) nella verifica e promozione di programmi di divulgazione, formazione ed aggiornamento professionale in materia ambientale;

b) nella promozione degli strumenti di «ecoaudit» ed «ecolabel» e nelle relative attività informative rivolte a cittadini, consumatori e imprese;

c) nell'elaborazione e diffusione di modelli di comunicazione del rischio alla popolazione in collaborazione con gli organi competenti;

d) nella definizione, gestione e valutazione di progetti territoriali di educazione ambientale, in collaborazione con gli enti

locali, i provveditorati agli studi, le Università ed altri soggetti operanti in materia.

Art. 9. — *Altre attività connesse alla tutela dell'ambiente.* — **1.** Le altre attività collegate alle competenze in materia ambientale consistono:

a) nella cooperazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, l'Agenzia europea dell'ambiente, le altre agenzie regionali per l'ambiente, con particolare riferimento alle tematiche di rilevanza interregionale, ed altri enti, istituzioni ed organizzazioni nazionali ed estere, operanti nel settore, nonché con l'Istituto statistico delle comunità europee (Eurostat);

b) nella progettazione ed elaborazione di iniziative, anche attraverso la proposta di soluzioni a carattere negoziale, per interventi in materia ambientale;

c) in ogni altra attività connessa alla tutela dell'ambiente.

Art. 10. — *Esercizio dell'attività dell'ARPA.* — **1.** Nell'esercizio delle proprie attività l'ARPA può:

a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento sullo stato dell'ambiente e sui fattori di inquinamento ambientale;

b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;

c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione degli stessi, sia attraverso l'accesso a banche dati esterne;

d) favorire l'integrazione ed il coordinamento dei sistemi informativi territoriali, compresi quelli dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e dei catasti ambientali regionali e provinciali;

e) collaborare alle attività di censimento ambientale effettuate dalle amministrazioni locali;

f) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;

g) effettuare studi, ricerche ed indagini, in merito ad ogni aspetto inerente l'aria, l'acqua ed il suolo, alla loro tutela e protezione, nonché rispetto ad ogni possibile forma di degrado;

h) compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali;

i) sviluppare campagne di informazione e di sensibilizzazione nei confronti del pubblico e delle imprese, anche istituendo un centro di documentazione sulle tematiche ambientali aperto al pubblico;

l) bandire concorsi pubblici per l'attribuzione di borse di studio o di specializzazione e premi di laurea;

m) esercitare ogni altra attività utile per l'esercizio dei propri compiti.

Art. 11. — *Organi dell'ARPA.* — **1.** Sono organi dell'ARPA:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'ARPA è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni; l'incarico di Presidente è subordinato, qualora lo stesso provenga dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'amministrazione di provenienza (1).

3. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono

nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

4. In caso di carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, o di mancata realizzazione delle priorità strategiche, ovvero di gravi irregolarità amministrative e contabili, il Consiglio regionale può, su proposta della Giunta, con provvedimento motivato, revocare il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione, ovvero sciogliere il Consiglio di amministrazione. Con l'avvio delle procedure per la ricostituzione dell'organo, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario per la gestione ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni.

5. Gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati dalla Giunta regionale (2).

- (1) Il comma è stato sostituito dalla lett. b) del settimo comma dell'art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32. (Sta in I 5.4).
(2) L'articolo è stato sostituito dalla lett. b) del decimo comma dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. (Sta in I 5.4).

Art. 12. — Competenze del Consiglio di amministrazione. —

1. Compete al Consiglio di amministrazione:

- a) su proposta del Presidente:
- a1) nominare il Direttore generale;
 - a2) approvare la relazione annuale sull'attività svolta dall'Agenzia da inviare al Presidente della Giunta regionale;
 - a3) approvare il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo;
 - a4) approvare il piano pluriennale di attività sulla base degli indirizzi generali determinati ai sensi del comma 4 dell'articolo 17;
- b) su proposta del Direttore generale, approvare:
- b1) i regolamenti contabile ed organizzativo, in cui è definita la dotazione organica;
 - b2) il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile;
 - b3) il tariffario per le prestazioni rese a soggetti privati;
 - b4) i programmi di lavoro annuali sulla base del piano pluriennale di attività.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente anche su richiesta di almeno tre componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera b1) sono trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta si sia espressa si intendono approvate. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere b3) e b4), approvate dal Consiglio di amministrazione, sono comunicate alla Giunta regionale.

4. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a3) e a4) e lettera b2) sono trasmesse alla Giunta regionale per la ratifica o l'approvazione da parte del Consiglio regionale (1) (2).

- (1) L'articolo è stato sostituito dalla lett. c) del decimo comma dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. (Sta in I 5.4).
(2) Vedi comma 11 dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. (Sta in I 5.4).

Art. 13. — Competenze del Presidente. — 1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ARPA; presiede il Consiglio di amministrazione

e lo convoca stabilendo l'ordine del giorno della seduta.

2. Compete al Presidente:

- a) verificare l'attuazione del piano pluriennale approvato dal Consiglio di amministrazione;
- b) presentare al Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;
- c) proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla nomina, il direttore generale dell'ARPA;
- d) nominare, su proposta del direttore generale, il vice direttore ed i direttori di settori e di dipartimento;
- e) proporre l'approvazione del piano pluriennale sulla base degli indirizzi generali determinati ai sensi del comma 4 dell'articolo 17;
- f) proporre l'approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e il conto consuntivo (1) (2).

- (1) L'articolo è stato sostituito dalla lett. d) del decimo comma dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. (Sta in I 5.4).
(2) Vedi comma 11 dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. (Sta in I 5.4).

Art. 14. — Collegio dei revisori. — 1. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, tra cui il Presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88; il Collegio ed il Presidente sono nominati dal Consiglio regionale; l'incarico è revocabile dal Consiglio regionale. La Giunta regionale determina le indennità di funzione spettanti ai componenti del Collegio.

2. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, attua le verifiche trimestrali di cassa e vigila sulla regolarità contabile e sulla efficienza amministrativa dell'Agenzia; predisporre la relazione esplicativa al bilancio di previsione e la relazione sull'andamento della gestione riferita al conto consuntivo.

3. Il Presidente del Collegio dei revisori comunica i risultati della attività del collegio medesimo al Consiglio di amministrazione (1).

- (1) L'articolo è stato sostituito dalla lett. e) del decimo comma dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. (Sta in I 5.4).

Art. 15. — Il Direttore generale. — 1. Il Direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Agenzia, sia amministrativa che contrattuale che economico-contabile, anche in relazione all'attuazione del piano annuale di attività ed al coordinamento delle attività di strutture centrali e di quelle periferiche.

2. In particolare il Direttore generale predisporre:

- a) i regolamenti contabile e organizzativo, compresa la dotazione organica;
- b) i tariffari;
- c) il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed il bilancio d'esercizio;
- d) il piano pluriennale di attività;
- e) il programma di lavoro annuale.

3. Il direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienze professionali coerenti con le funzioni da svolgere.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, collegata al mandato del Consiglio di amministrazione; l'inca-

rico, a tempo pieno, è incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato, qualora il direttore provenga dai ruoli della Regione, di enti dalla medesima dipendenti o di altre pubbliche amministrazioni, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'amministrazione di provenienza (1) (2).

- (1) L'articolo è stato sostituito dalla lett. f) del decimo comma dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. (Sta in I 5.4).
(2) Vedi comma 11 dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. (Sta in I 5.4).

Art. 16. — Struttura organizzativa dell'ARPA. — 1. Il regolamento organizzativo definisce l'articolazione della struttura centrale e delle strutture periferiche dell'ARPA, le procedure operative dell'Agenzia, sia interne che relative all'interazione con soggetti esterni, e le modalità di reclutamento del personale.

2. Il regolamento di cui al comma 1 articola in particolare la struttura centrale dell'ARPA per settori tecnico-tematici e la struttura periferica per dipartimenti provinciali o sub-provinciali e servizi territoriali, tenuto conto delle specificità ambientali, territoriali, produttive e della densità di popolazione.

3. Il regolamento definisce inoltre:

a) i servizi che l'ARPA assicura alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e ai dipartimenti di prevenzione delle ASL;

b) le modalità per le prestazioni da parte dell'ARPA di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti alla lettera a), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati;

c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPA di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione, a condizioni di particolare favore, ad associazioni private di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;

d) le modalità di individuazione dei servizi essenziali e del personale da proporre all'autorità competente per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

e) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali.

4. (1).

5. Per l'adempimento delle proprie attività, l'ARPA può avvalersi, d'intesa con i competenti servizi regionali, del sistema informativo e degli uffici regionali.

6. Nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge, il personale dell'ARPA accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo.

Il Direttore generale dell'ARPA individua, con proprio atto, il personale cui è riconosciuta la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale. Al suddetto personale è rilasciato apposito tessero di riconoscimento (2).

- (1) Il comma è stato abrogato dalla lett. g) del decimo comma dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. (Sta in I 5.4).
(2) Il periodo è stato sostituito dalla lett. h) del decimo comma dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. (Sta in I 5.4).

Art. 17. — Programmazione delle attività. — 1. L'ARPA svolge

la propria attività sulla base di piani pluriennali e di programmi annuali.

2. Il piano pluriennale fornisce un quadro previsionale delle tipologie di interventi, necessità di risorse, tempi e risultati attesi, con riferimento sia alla struttura centrale, che ai dipartimenti.

3. Il programma di lavoro annuale indica in modo aggregato a livello regionale e disaggregato a livello provinciale e territoriale gli obiettivi, gli interventi, le risorse, nonché il sistema di verifica dei risultati.

4. Il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore competente ove delegato, determina le priorità strategiche di intervento dell'ARPA in coerenza con i contenuti del PRS e del DPEFR approvati dal Consiglio regionale (1).

5. Sulla base delle priorità di cui al comma 4, il Direttore generale predispone il piano pluriennale.

6. Sulla base delle proposte del Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 18, il Direttore del dipartimento formula la proposta del programma di lavoro annuale relativa al proprio dipartimento, le modalità di verifica della sua attuazione e il bilancio di previsione annuale. Il Direttore generale dell'ARPA predispone il programma di lavoro annuale e il bilancio di previsione, tenendo conto delle proposte dei singoli dipartimenti e del quadro di riferimento complessivo dato dalla programmazione regionale.

- (1) Il comma è stato sostituito dalla lett. i) del decimo comma dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. (Sta in I 5.4).

Art. 18. — Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento.

1. Presso ciascuna provincia è istituito un Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire il coordinamento delle attività dei dipartimenti provinciali e sub-provinciali dell'ARPA con le attività delle competenti strutture della provincia e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e l'ottimale svolgimento delle attività previste nelle convenzioni di cui all'articolo 25.

2. Il Comitato ha compiti di consulenza e di proposta; in particolare:

a) formula al Direttore generale dell'ARPA proposte per la definizione dei programmi annuali di attività;

b) verifica l'andamento e i risultati delle attività programmate, esprimendo al Direttore generale dell'ARPA valutazioni e proposte.

3. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Provincia o l'Assessore provinciale all'ambiente, da lui delegato, che lo presiede;

b) il responsabile del settore ambiente della Provincia;

c) un responsabile del settore ambiente di un comune della provincia, designato dalla sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);

d) i direttori dei dipartimenti provinciali e sub-provinciali dell'ARPA o loro delegati;

e) un rappresentante dei dipartimenti di prevenzione designato congiuntamente dai direttori generali delle ASL provinciali e sub-provinciali.

4. Al fine della formulazione delle proposte per la definizione del programma annuale di attività, il Comitato attua adeguate forme di consultazione della comunità tecnico-scientifica e delle associazioni imprenditoriali, ambientaliste e dei lavoratori.

5. In relazione alle materie trattate il Presidente del Comitato può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i respon-

sabili delle strutture della Regione, dell'ARPA, di altri enti locali e pubblici competenti in materia e delle ASL.

6. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Provincia, che designa altresì il segretario.

7. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno. Il Comitato può essere convocato anche su motivata richiesta del Direttore generale dell'ARPA.

8. Le sedute del comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 19. — Direttori di settore e direttori di dipartimento. — 1. I direttori di settore e i direttori dei dipartimenti sono responsabili della gestione delle attività riferite alle specifiche aree settoriali e territoriali di competenza.

2. Il rapporto di lavoro dei direttori di settore e dei direttori dei dipartimenti è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale; l'incarico è a tempo pieno, non compatibile con ogni altra attività professionale e, per i direttori dei dipartimenti, con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato, qualora i direttori di settore e i direttori dei dipartimenti provengano dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti o di altri enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da partedell'ente di provenienza (1).

3. I direttori di settore e i direttori dei dipartimenti devono essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienza professionale coerenti con le funzioni da svolgere.

4. I direttori di settore e i direttori dei dipartimenti rispondono funzionalmente al Direttore generale.

(1) Il comma è stato sostituito dalla lett. l) del decimo comma dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. (Sta in I 5.4).

Art. 20. — Trattamento giuridico ed economico del personale.

— 1. Il personale assegnato e trasferito all'ARPA a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» (1) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora entro sei mesi dalla data di costituzione dell'Agenzia non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del D.Lgs. 29/1993 (1), il Presidente dell'ARPA provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo termini e modalità per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPA. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale.

3. Per un periodo di sei mesi dalla data di costituzione dell'ARPA, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'ARPA è assicurato, in anticipazione, dagli enti di provenienza.

4. L'ARPA, per accertate esigenze di funzionalità o per carenza delle specifiche professionalità necessarie in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, nonché di personale,

trasferito o in posizione di comando, della Regione, delle ASL o di altre amministrazioni pubbliche; per le stesse finalità l'ARPA può stipulare, altresì, convenzioni con le università ed altri istituti di ricerca o ricorrere a rapporti di consulenza o di fornitura di servizi, da parte di qualificati soggetti, pubblici e privati, in base a criteri di economicità e qualità.

5. Per la copertura delle professionalità vacanti e disponibili delle dotazioni di personale dell'ARPA può anche essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le pubbliche amministrazioni secondo le norme vigenti.

6. Il personale dell'ARPA non può assumere incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività relative ai compiti istituzionali; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, devono essere autorizzati dal Direttore generale sulla base dei principi stabiliti dal regolamento organizzativo dell'ARPA che deve prevedere idonee forme di pubblicità; di tali incarichi deve essere data, inoltre, comunicazione al Consiglio regionale.

(1) Sta in I 4.4.

Art. 21. — Soppressione dei PMIP e del CRIAL. — 1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi i PMIP di cui alle leggi regionali 26 ottobre 1981, n. 64 «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione» (1) e 30 maggio 1985, n. 67 «Norme per la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Presidi multizonali di igiene e prevenzione» (1).

2. Le attività dei PMIP non riconducibili alle competenze dell'ARPA sono svolte, dalla data di avvio dell'ARPA, dalle ASL e dalle Aziende ospedaliere sulla base delle rispettive competenze.

3. Con l'entrata in vigore della presente legge è soppresso il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia (CRIAL) di cui alla legge regionale 13 luglio 1984, n. 35 «Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia e sul coordinamento e finanziamento dei servizi provinciali di rilevamento» (2), e le sue funzioni sono attribuite all'ARPA.

(1) Sta in S 1.1.

(2) Sta in T 6.1.

Art. 22. — Norme per il trasferimento di personale e dotazioni strumentali e finanziarie all'ARPA. — 1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, anche sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito del progetto strategico 521 (Istituzione e attivazione dell'ARPA) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 1997, n. 31806, dispone con proprio decreto il trasferimento all'ARPA di beni, personale e risorse di cui ai commi 2 e 4.

2. Sono trasferiti all'ARPA:

a) il personale, i beni mobili e immobili e le attrezzature dei PMIP adibiti alle attività attribuite all'ARPA con la presente legge;

b) il personale, le attrezzature e i beni immobili delle ASL adibiti alle attività attribuite all'ARPA con la presente legge;

c) una quota del personale delle ASL appartenente agli uffici

amministrativi, proporzionale al personale delle ASL trasferito all'ARPA;

d) il personale di cui al progetto finalizzato approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 1998, n. 35576 in servizio presso la Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le dotazioni dei servizi e dei presidi delle ASL interessate dal trasferimento di funzioni e personale verso l'ARPA sono corrispondentemente ridotte e riorganizzate nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (1), come modificato dal D.Lgs. 5 dicembre 1993, n. 517, in merito al Dipartimento di prevenzione.

4. All'ARPA sono altresì trasferiti:

a) il personale e le relative dotazioni della Regione e di altri enti regionali e società a prevalente partecipazione pubblica, adibiti ad attività attribuite all'ARPA; le dotazioni di tali enti e strutture vengono corrispondentemente ridotte;

b) il personale e le dotazioni facenti capo ad uffici o strutture degli enti locali, previ accordi con i medesimi, adibiti ad attività attribuite all'ARPA; gli enti locali attuano tali trasferimenti con propri atti.

5. L'ARPA utilizza in comodato gratuito i locali e le attrezzature di proprietà della Regione e delle ASL, non trasferite all'ARPA sulla base della presente legge, presso cui opera personale trasferito all'Agenzia, in attesa dell'organizzazione definitiva delle attività.

6. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti inoltre la quota del fondo sanitario regionale e gli altri capitoli del bilancio regionale da attribuire all'ARPA in base alle funzioni ad essa trasferite.

7. Entro un anno dall'avvio delle attività dell'Agenzia, in corrispondenza dell'approvazione del suo primo programma di lavoro annuale, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della ricognizione dell'efficacia operativa dell'ARPA e degli obiettivi di tutela e controllo ambientale, sentiti gli assessori competenti, dispone con proprio decreto il trasferimento all'ARPA di ulteriori risorse e strutture, nell'ambito di quelle indicate ai commi 2 e 4.

(1) Sta in S.1.1.

Art. 23. — Contabilità e bilancio. — 1. L'ARPA ha un patrimonio ed un bilancio propri.

2. L'esercizio finanziario dell'ARPA coincide con l'anno solare.

3. Il regolamento contabile dell'ARPA deve essere redatto in coerenza con i principi della contabilità economico patrimoniale; per l'attività contrattuale si applicano le norme delle leggi regionali di riferimento (1).

(1) L'articolo è stato sostituito dalla lett. m) del decimo comma dell'art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. (Sta in I.5.4).

Art. 24. — Fonti di finanziamento. — 1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:

a) una dotazione finanziaria annua ad essa destinata dalla Regione, comprensiva della quota del fondo sanitario regionale già destinata al finanziamento delle funzioni trasferite all'ARPA;

b) gli eventuali finanziamenti destinati all'ARPA dalle province, dai comuni e dalle aziende sanitarie sulla base delle convenzioni di cui all'art. 25;

c) i proventi per prestazioni fornite ad altri enti pubblici o a privati compatibilmente con le proprie finalità istituzionali;

d) le rendite dal patrimonio;

e) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di depurazione, di smaltimento di rifiuti solidi urbani, indicate e stabilite con le modalità di cui all'art. 2, comma 4, del D.L. 496/1993 convertito dalla L. 61/1994, nonché di altri introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e di tariffe in campo ambientale;

f) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dalle ASL;

g) importi determinati da finanziamenti erogati da enti nazionali o internazionali nel quadro di programmi o contratti di ricerca e collaborazione;

h) ogni altra entrata acquisita in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.

Art. 25. — Coordinamento obbligatorio tra ARPA e ASL. —

1. L'ARPA stipula convenzioni con le Aziende sanitarie, sulla base di una convenzione tipo definita dalla Giunta regionale, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e razionalizzare, per evitare duplicazioni, le attività ispettive e di controllo. A tal fine è fatto obbligo all'ARPA e ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL di istituire adeguate forme di coordinamento a livello regionale, provinciale e territoriale per esercitare in modo integrato le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria e per garantire un completo interscambio dei dati di interesse comune.

2. Le convenzioni che l'ARPA stipula con le Aziende sanitarie ai sensi del comma 1 definiscono l'ente cui spetta la responsabilità primaria del procedimento che si svolge con il concorso dell'altro soggetto, per quanto di propria competenza.

3. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato a rendere ottimali le prestazioni erogate e ad evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le strutture periferiche dell'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle ASL istituiscono sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.

4. È fatto obbligo all'ARPA e ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL di attivare degli sportelli unici diffusi sul territorio che si interfaccino con gli utenti in modo integrato in relazione a tutti i procedimenti relativi all'ambiente, alla salute e alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione collettiva; la partecipazione a tali sportelli è aperta agli altri soggetti pubblici che hanno competenze autorizzative e ispettive in materia ambientale e sanitaria; i soggetti partecipanti agli sportelli unici effettuano ispezioni coordinate presso le imprese e rilasciano verbali unici congiunti a seguito delle visite ispettive che interessano più soggetti.

Art. 26. — Rapporti con altri soggetti. — 1. Nell'espletamento delle proprie attività l'ARPA coopera mediante accordi, convenzioni, interscambio informativo ed altre forme di rapporto con l'Agenzia nazionale per l'ambiente, l'Agenzia europea dell'ambiente, le altre Agenzie regionali per l'ambiente, le Autorità di bacino, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'Energia nucleare e delle Energie Alternative (ENEA), gli enti istituzionali a livello centrale e locale, aziende ed enti pubblici, Università e centri di ricerca, associazioni di categoria, associazioni am-

bientaliste, associazioni industriali, ed altre associazioni rappresentanti gli interessi diffusi.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 496/1993 convertito dalla L. 61/1994, stipula con le Province, in relazione alle funzioni loro riconosciute dalla normativa vigente, apposite convenzioni per stabilire le modalità di dipendenza funzionale dei Dipartimenti dell'ARPA rispetto alle Province stesse.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle funzioni di propria competenza in materia ambientale, ed in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell'ARPA, acquisendone il parere; sulla base di specifiche convenzioni, l'attività tecnica dell'ARPA può sostituire l'attività istruttoria dell'ente procedente.

4. Alla Regione, agli enti locali e alle ASL non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale.

5. Le prestazioni erogate dall'ARPA a favore della Regione, degli enti locali e delle ASL, che rientrano tra le attività che per legge debbono essere fornite obbligatoriamente dall'ARPA nell'ambito delle proprie attività istituzionali, il cui onere economico non sia per disposizione normativa a carico dei privati, sono fornite a titolo gratuito. L'ARPA può fornire, su richiesta delle amministrazioni pubbliche, a titolo oneroso prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge (1).

(1) Il comma è stato sostituito dalla lett. c) del settimo comma dell'art. 3 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32. (Sta in I 5.4).

Art. 27. — Norma finanziaria. — 1. Per le funzioni svolte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di L. 6.000.000.000.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000 alle spese per lo svolgimento dell'attività dell'ARPA si provvederà, sulla base del decreto di cui all'art. 22, comma 6, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

3. All'onere di L. 6.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede per L. 500.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.8.1.4561 «Quota del fondo sanitario destinata alla stipula da parte della Regione di convenzioni, consulenze, nonché all'effettuazione di ricerche studi e convegni su problematiche sanitarie» e per L. 5.500.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.1.1.4504 «Trasferimenti alle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e diritto privato, ospedali classificati, istituti multizonali di riabilitazione della quota del fondo sanitario regionale destinata al finanziamento dei livelli uniformi di assistenza» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, sono apportate le seguenti variazioni:

all'ambito 4, settore 3, obiettivo 1, sono istituiti i seguenti capitoli:

– 4.3.1.1.4687 «Spese per le funzioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 6.000.000.000.

– per memoria 4.3.1.2.4688 «Spese per attrezzature, beni immobili ed altri investimenti per l'attività dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA».

5. È autorizzata, ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, la reiscrizione delle somme a destinazione finalizzata non impegnate sul capitolo 4.3.1.1.4687 al termine dei singoli esercizi finanziari.

Art. 28. — Dichiarazione di urgenza. — 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto della Regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.